

-2264/15



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Art. 111 co.  
2 l. fall.;  
credito  
professionista,  
prededuzione.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24772/2011

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Cron. 2264  
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Rep. C-I  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Ud. 13/11/2014  
Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere - PU  
Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 24772-2011 proposto da:

VILLANACCI GERARDO (c.f. VLLGRD58C02A509D), in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CEVENINI 12, presso l'avvocato LUCA SPINGARDI, rappresentato e difeso da se medesimo e dall'avvocato FABRIZIO FERRACUTI, giusta procura a margine del ricorso;

2014

1922

- **ricorrente** -

**contro**

FALLIMENTO NUOVA ORSA MAGGIORE S.R.L., in persona

del Curatore fallimentare dott. LUCIANO PUPILLI,  
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE  
FLAMINIO 44, presso l'avvocato MARTA LETTIERI,  
rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO  
MARROZZINI, giusta procura in calce al  
controricorso;

**- controricorrente -**

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO,  
depositato il 08/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 13/11/2014 dal Consigliere

Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato DE SANTIS  
FRANCESCO, con delega, che si riporta;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato  
MARROZZINI ROBERTO che si riporta,

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso  
per l'accoglimento del motivo terzo e quarto del  
ricorso, rigetto del motivo primo e secondo.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avvocato Gerardo Villanacci prestò la propria opera professionale in favore della Nuova Orsa Maggiore s.r.l., in nome e per conto della quale presentò due domande di ammissione al concordato preventivo.

L'adito tribunale di Fermo accolse la prima domanda, ma l'ammissione della società al concordato venne meno per il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dal I comma dell'art.177 l. fall.

La seconda domanda fu invece dichiarata inammissibile e il tribunale, contestualmente al decreto emesso ai sensi dell'art. 162 l. fall., dichiarò il fallimento della società.

L'avv. Villanacci chiese l'ammissione dei crediti professionali vantati in relazione alla prima ed alla seconda procedura che quantificò, rispettivamente, in € 350.739,52, di cui domandò collocazione in prededuzione, ai sensi dell'art. 111 II comma l. fall., ed in € 204.563,94, di cui domandò collocazione privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.

Il G.D. ammise il primo credito al privilegio per la minor somma di € 139.838,62, pari allo 0,7% del valore della pratica, e dichiarò assorbito in tale importo il compenso relativo alla seconda domanda di concordato.

L'opposizione ex art.98 l. fall. proposta dall'avv. Villanacci contro il provvedimento è stata rigettata dal tribunale di Fermo con decreto dell'8.9.011.

Il giudice del merito, dopo aver respinto l'eccezione svolta in rito dall'opponente, di difetto di legittimazione processuale del curatore costituitosi in giudizio senza richiedere l'autorizzazione del G.D., ha ritenuto generica la censura con la quale il Villanacci aveva lamentato l'applicazione del coefficiente dello 0,7%, sul valore della pratica, di poco superiore ai minimi tariffari, aggiungendo che la decisione trovava giustificazione nell'esito negativo di entrambe le domande; ha quindi escluso che il credito potesse essere ammesso in prededuzione, rilevando che l'art. 182 *quater*, introdotto dal d.l. n. 48 del 2010, convertito dalla l. n. 122/010, che era norma avente

valore interpretativo, aveva chiarito che l'unico credito funzionale all'apertura della procedura di concordato, e perciò prededucibile nel successivo fallimento, era quello del professionista attestatore, sempre che il tribunale ne avesse riconosciuto la natura di credito di massa nel decreto di ammissione.

Il provvedimento è stato impugnato dall'avv. Villanacci con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della Nuova Orsa Maggiore ha resistito con controricorso.

La causa, per la quale era stata disposta relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., è stata chiamata una prima volta all'udienza camerale del 15 ottobre 2013 e quindi rimessa all'odierna udienza pubblica.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo, denunciando violazione dell'art. 31 l. fall. il ricorrente sostiene che il curatore, per potersi costituire ritualmente in giudizio, avrebbe dovuto munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato al fallimento.

Il motivo è infondato, atteso che fra i giudizi di contestazione dei crediti, nei quali, a norma del comma II dell'art. 31 l. fall., così come novellato dal d. lgs. n. 5/06, il curatore può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, rientrano tutti i giudizi di impugnazione dello stato passivo contemplati dall'art. 98 l. fall. (Cass. n. 7918/012)

2) Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe drasticamente ridotto la misura del compenso in base ad argomentazioni lacunose.

Il motivo va dichiarato inammissibile, sia perché assolutamente generico, sia perché non rivolge alcuna critica all'assunto del tribunale secondo il quale la riduzione operata trovava giustificazione nell'esito negativo di entrambe le domande di concordato.

3) Con il terzo ed il quarto motivo, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, l'avv. Villanacci lamenta che al credito non sia stata riconosciuta collocazione in prededuzione. Rileva, per un verso, che l'art. 182 *quater* l. fall. è norma inapplicabile al caso di specie, in quanto priva di valore interpretativo ed introdotta in data successiva non solo alla domanda di ammissione ma anche al deposito del ricorso in opposizione; contesta, per altro verso, in via generale, la correttezza della conclusione raggiunta dal tribunale.

I motivi sono fondati e devono essere accolti.

Il tribunale ha, del tutto erroneamente, fondato la propria decisione sulla pretesa valenza retroattiva di una norma (l'art. 182 *quater* comma 4° della l. fall.) non applicabile *ratione temporis* al caso di specie e che comunque, proprio a causa delle innumerevoli questioni derivate dalla sua interpretazione ed applicazione, ha avuto vita breve nel nostro ordinamento, essendo stata introdotta dall'art. 48 1° comma del d.l. n. 78/010, convertito dalla l. n. 122/010 (che l'aveva già in parte modificata) ed abrogata dall'art. 3, 1° comma lett. e *bis* del d.l. n. 83/012, convertito dalla l. n. 134/012.

Questa Corte, nel vigore di tale disposizione, aveva peraltro già rilevato come la sua introduzione non potesse essere assunta a sostegno di un'interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale dettata dall'art. 111 comma 2° l. fall. (tale da annullarne sostanzialmente la portata), in contrasto con la lettera della legge e con l'intenzione del legislatore, all'evidenza individuabile nell'esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella fallimentare (Cass. n. 8533/013).

Ciò premesso, appare sufficiente rilevare che sulla questione dibattuta fra le parti è ormai consolidato l'orientamento di legittimità, che il collegio pienamente condivide, secondo cui i crediti del professionista derivanti dall'attività di consulenza ed assistenza prestata al debitore, ammesso al concordato preventivo, per la redazione e la presentazione della relativa domanda sono prededucibili nel fallimento

consecutivo, ai sensi del novellato art. 111, 2° comma l. fall., che detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della *par condicio* ed ha esteso la prededucibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. nn. 8533/013, 1513/014, 8958/014), fra i quali il credito del professionista rientra *de plano* (Cass. nn. 5098/014, 19013/014), senza che debba verificarsi il "risultato" delle prestazioni (certamente strumentali all'accesso alla procedura minore) da questi svolte, ovvero la loro concreta utilità per la massa.

La lettura dell'art. 111 2° comma cit. offerta dal Fallimento controricorrente, secondo cui, ai fini dell'ammissione in prededuzione, la nozione di funzionalità implicherebbe comunque la valutazione dell'inerenza delle prestazioni alle necessità risanatorie dell'impresa ed all'esistenza di un vantaggio per i creditori, finirebbe con lo svuotare la norma di significato, atteso che dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento si dovrebbe necessariamente presumere la mancanza di utilità per la massa di attività svolte in funzione dell'ammissione al concordato preventivo e ricondurrebbe la fattispecie entro i medesimi ambiti interpretativi ed applicativi cui, proprio per l'assenza di un'espressa previsione regolatrice, sottostava nel vigore della precedente disciplina.

All'accoglimento degli ultimi due motivi del ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 2° comma c.p.c., e riconoscere collocazione in prededuzione al credito del ricorrente.

Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso ed accoglie il terzo ed il quarto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,



ammette in prededuzione allo stato passivo del Fallimento della Nuova Orsa Maggiore s.r.l. il credito dell'avv. Gerardo Villanacci di € 139.838,62 oltre accessori; condanna il Fallimento al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito, che liquida in complessivi € 7.000, di cui € 1.000 per esborsi, € 1.500 per diritti ed € 4.500 per onorari, e di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre, per entrambi i giudizi, rimborso forfetario ed accessori di legge.

Roma, 13 novembre 2014.

Il cons. est.



Il Presidente



IL CASO.it